



# COMUNE DI MASSA

**COPIA**

(1009/2011)

## ATTO di CONSIGLIO del 11/04/2012 n. 22

**Oggetto:** REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'anno duemiladodici il mese di aprile il giorno undici alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di ANDREANI MARCO

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BEDINI GIANCARLO

Sindaco PUCCI ROBERTO : presente

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

01	ALBERTI STEFANO		21	GIANNI STEFANO	
02	AMORESE ALESSANDRO		22	GIUNTINI SILVIO ALBERTO	
03	AMORESE CORRADO NICOLA		23	GIUSTI ANDREA	
04	ANDREANI MARCO		24	GIUSTI GIOVANNI	Ass.
05	BALDINI GERMANO		25	GIUSTI LAURO	
06	BALLONI ALESSANDRO		26	INCORONATO AGOSTINO	
07	BENEDETTI STEFANO		27	LORIERI CESARE	Ass.
08	BERTELLONI DINO		28	MARCHI PIER PAOLO	
09	BERTI UILIAN	Ass.	29	MIGNANI LAURA	
10	BONUGLI MAURIZIO		30	MUCCI GIULIO	
11	BORGHINI BRUNO		31	NERI FABRIZIO	Ass.
12	BUGLIANI ALDO		32	ORTORI SIMONE	
13	CARIOLI GABRIELE		33	PANESI FABRIZIO	
14	CARMASSI DANIELE	Ass.	34	QUIETI BRUNO	
15	CARUSO STEFANO		35	RAFFI GIORGIO	Ass.
16	CASOTTI GIANCARLO		36	RICCI GIOVANNI	
17	DAGNINI AGOSTINO		37	SILICANI LOREDANA	Ass.
18	DELLA MAGGESA ENZO		38	TONARELLI ALBERTO	
19	DELLA PINA PAOLO		39	TURRI LUIGI	
20	DELLA PINA RICCARDO MARIANO	Ass.	40	UZZO FEDERICO	

Presenti n. 33            Assenti n. 8

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:    BORGHINI BRUNO  
INCORONATO AGOSTINO  
BUGLIANI ALDO

Il Consiglio Comunale

Premesso che con atto deliberativo n. 16 del 17/03/2009 il Consiglio Comunale ha apportato modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che il Regolamento è per i cittadini un valido strumento di tutela e garanzia nei confronti dell'Amministrazione, sia in materia di conoscibilità del sistema normativo tributario, sia nell'ambito delle attività di accertamento e riscossione esercitate dagli uffici;

Valutato che risulta necessario colmare alcune lacune evidenziate, in seguito all'applicazione dei tributi, anche al fine del perseguimento dell'equità fiscale, e in particolare, nella determinazione delle esclusioni della tassabilità dei locali ed aree e in caso di esenzione per limiti di reddito, come di seguito rappresentato:

-variare l'art. 5 relativo al "Esclusioni dalla tassa" nel seguente modo:

ART. 5 VIGENTE	ART. 5 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Esclusioni dalla tassa</p> <p>1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (luoghi impraticabili, interclusi od in abbandono; i depositi di materiali in disuso, o di cumuli di materiali alla rinfusa) o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.</p> <p>2. Presentano tali caratteristiche le seguenti fattispecie:</p> <p>a) gli edifici adibiti al culto pubblico, gli edifici direttamente utilizzati dal Comune;</p> <p>b) i locali ed aree dei reparti ospedalieri ove si producono rifiuti speciali;</p> <p>c) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;</p> <p>d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;</p> <p>e) ABROGATO</p> <p>f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;</p> <p>g) i locali vuoti e non utilizzati diversi dalle abitazioni;</p> <p>h) le abitazioni per le quali manchino gli allacciamenti alla rete idrica, gas e energia</p>	<p style="text-align: center;">Esclusioni dalla tassa</p> <p>1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (luoghi impraticabili, interclusi od in abbandono; i depositi di materiali in disuso, o di cumuli di materiali alla rinfusa) o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.</p> <p>2. Presentano tali caratteristiche le seguenti fattispecie:</p> <p>a) gli edifici adibiti al culto pubblico, gli edifici direttamente utilizzati dal Comune;</p> <p>b) i locali ed aree dei reparti ospedalieri ove si producono rifiuti speciali;</p> <p>c) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;</p> <p>d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;</p> <p>e) ABROGATO</p> <p>f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, <b>alla sola pratica sportiva</b>, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; <b>sono tassabili invece i locali adibiti a servizi, spogliatoi, uffici ecc. e le aree e/o i locali utilizzati dagli spettatori</b> ;</p> <p>g) i locali vuoti e non utilizzati diversi dalle</p>

<p>elettrica;</p> <p>i) i fabbricati per i quali sia possibile dimostrare lo stato permanente di non utilizzo, quali i fabbricati danneggiati, quelli dichiarati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.</p> <p>3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.</p>	<p>abitazioni;</p> <p><b>h) i locali non arredati ; quelli per i quali manchino gli allacciamenti alla rete idrica, gas e energia elettrica, in obiettive condizioni di non utilizzabilità immediata;</b></p> <p>i) i fabbricati per i quali sia possibile dimostrare lo stato permanente di non utilizzo, quali i fabbricati danneggiati, quelli dichiarati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.</p> <p><b>l) le aree scoperte e/o adibite a verde pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, o del condominio ex art. 1117 c.c. compresi balconi, verande, terrazze, tettoie e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;</b></p> <p>3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.</p>
--	---

-variare l'art. 8 relativo al "Riduzioni per particolari condizioni d'uso" nel seguente modo:

ART. 8 VIGENTE	ART. 8 PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Riduzioni per particolari condizioni d'uso</p> <p>1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto indicata nel caso di:</p> <p>a) abitazioni con unico occupante residente: 30%;</p> <p>b) attività stagionali risultanti da autorizzazioni o titolo abilitativo 30% limitatamente alle categorie A1, B1, C1, E2, F0, F2;</p> <p>c) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale, come definita dall'art. 9 del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito nella Legge 26/2/94, n. 133 : 30%;</p> <p>d) abitazioni tenute a disposizione dai soggetti che risiedono o abbiano la dimora all'estero per un periodo superiore a sei mesi: 30%;</p> <p>e) soggetti economici che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore pubblico: 30%;</p>	<p>Riduzioni per particolari condizioni d'uso</p> <p>1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto indicata nel caso di:</p> <p>a) abitazioni con unico occupante residente: 30%;</p> <p>b) attività stagionali risultanti da autorizzazioni o titolo abilitativo 30% limitatamente alle categorie A1, B1, C1, E2, F0, F2;</p> <p>c) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale, come definita dall'art. 9 del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito nella Legge 26/2/94, n. 133 : 30%;</p> <p>d) abitazioni tenute a disposizione dai soggetti che risiedono o abbiano la dimora all'estero per un periodo superiore a sei mesi: 30%;</p> <p>e) soggetti economici che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore pubblico: 30%;</p>

<p>f) soggetti passivi titolari di attività economica inquadrati nelle categorie C1 Alberghi, E2 Negozi, F0 Bar e Ristoranti, aventi sedi operative site nelle frazioni: di Ripa, Bargana, Bergiola, Lavacchio, Canevara, Casette, Cagliaglia, Forno, Casania, Guadine, Gronda, Resceto, Redicesi, San Carlo, Pariana, Altagnana, Antona ed aventi un volume di affari annuo non superiore ad euro 50.000,00: 50 %. L'agevolazione spetta per i locali posti nelle frazioni di cui al punto precedente dove viene svolta l'attività e le loro pertinenze.</p> <p>2. Casi particolari così come disciplinati dalle norme del regolamento delle entrate, da disposizioni vincolanti in forza di Leggi sovra ordinate, o da specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale.</p> <p>3. Le attività adibite ad esposizione di mobili, autoveicoli, elettrodomestici ecc., di superficie oltre 200 mq., rientrano nella sottocategoria B5 e la superficie adibita ad esposizione viene così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a mq. 200 rientrano nella sottocategoria E2 - Commercio al dettaglio in genere;</li> <li>- da 200 mq. a 500 mq. il 40% della superficie è considerata esposizione;</li> <li>- da 500 mq. a 1000 mq. il 60% della superficie è considerata esposizione;</li> <li>- oltre i 1000 mq. l'80% della superficie è considerata esposizione.</li> </ul> <p>4. Le attività artigianali di produzione, segherie, officine meccaniche, autorimesse ecc. rientrano nella sottocategoria E1 e la superficie da iscrivere a ruolo viene così calcolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 100 mq. il 20% della superficie;</li> <li>- da 101 mq. a 500 mq. il 15% della superficie;</li> <li>- da 501 mq. a 1000 mq. il 10% della superficie;</li> <li>- oltre 1000 mq. il 4% della superficie.</li> </ul> <p>5. La superficie totale delle aree adibite a campeggio, ai fini della tassazione, viene decurtata della misura relativa alle aree verdi ornamentali, vialetti di accesso e di aree di parcheggio gratuito per i clienti in considerazione della loro effettiva minore propensione alla produzione di rifiuti</p> <p>6. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Le domande debbono essere presentate entro il termine previsto per</p>	<p>f) soggetti passivi titolari di attività economica inquadrati nelle categorie C1 Alberghi, E2 Negozi, F0 Bar e Ristoranti, aventi sedi operative site nelle frazioni: di Ripa, Bargana, Bergiola, Lavacchio, Canevara, Casette, Cagliaglia, Forno, Casania, Guadine, Gronda, Resceto, Redicesi, San Carlo, Pariana, Altagnana, Antona ed aventi un volume di affari annuo non superiore ad euro 50.000,00: 50 %. L'agevolazione spetta per i locali posti nelle frazioni di cui al punto precedente dove viene svolta l'attività e le loro pertinenze.</p> <p><b>g) soggetti passivi titolari di attività commerciali ed artigianali aventi sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (agevolazione art. 1 comma 86 Legge 549/1995): 50%</b></p> <p>2. Casi particolari così come disciplinati dalle norme del regolamento delle entrate, da disposizioni vincolanti in forza di Leggi sovra ordinate, o da specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale.</p> <p>3. Le attività adibite ad esposizione di mobili, autoveicoli, elettrodomestici ecc., di superficie oltre 200 mq., rientrano nella sottocategoria B5 e la superficie adibita ad esposizione viene così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a mq. 200 rientrano nella sottocategoria E2 - Commercio al dettaglio in genere;</li> <li>- da 200 mq. a 500 mq. il 40% della superficie è considerata esposizione;</li> <li>- da 500 mq. a 1000 mq. il 60% della superficie è considerata esposizione;</li> <li>- oltre i 1000 mq. l'80% della superficie è considerata esposizione.</li> </ul> <p>4. Le attività artigianali di produzione, segherie, officine meccaniche, autorimesse ecc. rientrano nella sottocategoria E1 e la superficie da iscrivere a ruolo viene così calcolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 100 mq. il 20% della superficie;</li> <li>- da 101 mq. a 500 mq. il 15% della superficie;</li> <li>- da 501 mq. a 1000 mq. il 10% della superficie;</li> <li>- oltre 1000 mq. il 4% della superficie.</li> </ul> <p>5. La superficie totale delle aree adibite a campeggio, ai fini della tassazione, viene decurtata della misura relativa alle aree verdi ornamentali, vialetti di accesso e di aree di parcheggio gratuito per i clienti in considerazione della loro effettiva minore</p>
--	--

<p>le denunce di cui al successivo articolo 13. 7. In via eccezionale, ai sensi dell'art. 67 del D. Leg.vo n. 507/1993, è concessa l'esenzione dal pagamento del tributo alle attività commerciali con locali aventi superfici complessivamente non superiori a 250 mq ed alle attività artigianali che saranno avviate dall'anno 2009. L'esenzione avrà validità per le annualità 2009, 2010 e 2011 e sarà concessa a seguito di presentazione di regolare denuncia di occupazione o detenzione dei locali debitamente documentata.</p>	<p>propensione alla produzione di rifiuti 6. Le riduzioni di cui <b>ai precedenti commi</b>, saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Le domande debbono essere presentate entro il termine previsto per le denunce di cui al successivo articolo 13 <b>e produrranno i loro effetti ai sensi del comma 5 dell'art. 66 D.Lgs. 507/93</b> . 7. In via eccezionale, ai sensi dell'art. 67 del D. Leg.vo n. 507/1993, è concessa l'esenzione dal pagamento del tributo alle attività commerciali con locali aventi superfici complessivamente non superiori a 250 mq ed alle attività artigianali che saranno avviate dall'anno 2009. L'esenzione avrà validità per le annualità 2009, 2010 e 2011 e sarà concessa a seguito di presentazione di regolare denuncia di occupazione o detenzione dei locali debitamente documentata.</p>
--	--

-variare l'art. 11 relativo "alle Esenzioni" nel seguente modo:

ART. 11 VIGENTE	ART. 11 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dalla tassa le abitazioni direttamente utilizzate quando il reddito dell'intero nucleo familiare del contribuente non sia superiore, al netto dell'assegno di accompagnamento, all'importo, stabilito annualmente dalla legge, corrispondente alla pensione minima INPS integrata dalla eventuale maggiorazione sociale.</p> <p>2. A tal fine gli interessati devono presentare formale richiesta al Sindaco, entro i termini previsti dal successivo art. 13, provvedendo ad allegare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia del certificato di pensione relativo all'ultimo periodo precedente la domanda;</li> <li>- copia della denuncia dei redditi relativa all'anno precedente.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dalla tassa le abitazioni direttamente utilizzate <b>da persone in condizioni di accertata indigenza</b>, quando il reddito dell'intero nucleo familiare del contribuente non sia superiore, al netto dell'assegno di accompagnamento, all'importo stabilito annualmente dalla legge corrispondente alla pensione minima INPS integrata dalla eventuale maggiorazione sociale.</p> <p>2. A tal fine gli interessati devono presentare formale richiesta al Sindaco, entro i termini previsti dal successivo art. 13, provvedendo ad allegare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia del certificato di pensione relativo all'ultimo periodo precedente la domanda;</li> <li>- copia della denuncia dei redditi relativa all'anno precedente.</li> </ul>

-variare l'art. 13 relativo "alle Denunce" nel seguente modo:

ART. 13 VIGENTE

ART. 13 PROPOSTA DI MODIFICA

Denunce	Denunce
<p>1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia unica al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.</p> <p>2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse, nonché il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente articolo 8. In assenza di tali comunicazioni il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, applicando le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.</p> <p>3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'indicazione del codice fiscale;</li> <li>b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza;</li> <li>c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede, lo scopo sociale o istituzionale e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;</li> <li>d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;</li> <li>e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;</li> <li>f) la precedente situazione contributiva in relazione alla tassa;</li> <li>g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.</li> </ul> <p>4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.</p>	<p>1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia unica al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.</p> <p>2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse, <b>compreso le condizioni di non tassabilità</b>, nonché il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente articolo 8. In assenza di tali comunicazioni il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, applicando le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.</p> <p>3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'indicazione del codice fiscale;</li> <li>b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza;</li> <li>c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede, lo scopo sociale o istituzionale e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;</li> <li>d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;</li> <li>e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;</li> <li>f) la precedente situazione contributiva in relazione alla tassa;</li> <li>g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;</li> <li><b>h) gli estremi catastali del fabbricato e/o aree.</b></li> </ul> <p>4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.</p>

-variare l'art. 14 relativo alla "Decorrenza della Tassa" nel seguente modo:

ART. 14 VIGENTE	ART. 14 PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Decorrenza della tassa</p> <p>1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.</p> <p>3. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.</p> <p>4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero dimostri che la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.</p> <p>5. Lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.</p>	<p style="text-align: center;">Decorrenza della tassa</p> <p>1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.</p> <p>3. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio, <b>dà diritto all'abbuono del tributo</b> a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.</p> <p>4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri (<b>abrogato periodo</b>) di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero dimostri che la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante <b>a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.</b></p> <p>5. Lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto entro <b>180 giorni</b> dalla ricezione della richiesta da parte dell'utente.</p>

Visto lo Statuto del Comune di Massa;

Visto l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/ 2000;

Vista la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare attribuita ai Comuni;

Rilevato che il termine per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del Bilancio di Previsione e che se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio,

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento, secondo quanto statuito del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28/12/2001 n. 488;

Visto che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2012, è stato fissato al 31 marzo 2012 dal D.M. 21 dicembre 2011 del Ministero dell'Interno;

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto il parere espresso dalla Dirigente del Settore Entrate e Società Partecipate, Dr.ssa Maria Stella Fialdini, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto così firmato: "Favorevole";

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Bilancio in data 4/04/2012;

Visto il risultato della votazione -effettuata con strumentazione informatica- sulla proposta di deliberazione, e preso atto dell'esito proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri: Borghini, Bugliani, Incoronato), di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 33;

Consiglieri assenti n. 8 (Berti, Carmassi, Della Pina Riccardo, Giusti Giovanni, Lorieri, Neri, Raffi, Silicani);

Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

Astenuti n. 1 (Mignani);

#### DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani evidenziate nella premessa del presente atto;

2. di dare atto che il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a seguito delle modifiche di cui al punto 1) è quello allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);

3. di dare atto altresì che le suddette modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2012;

4. la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs 446/1997.

\*\*\*\*\*

Il presente atto è dichiarato di immediata esecuzione, con separata votazione e come di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 32;

Consiglieri assenti n. 9 (Berti, Carmassi, Della Pina Riccardo, Gianni, Giusti Giovanni, Lorieri, Neri, Raffi, Silicani);

Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

Astenuti n. 1 (Mignani).

«.....»





**Allegati**

1 - Regolamento rifiuti solidi urbani (Regolamento rifiuti solidi urbani.doc)

**Riferimenti**

1 - Proposta di G.M. N° 70 del 2012

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to ANDREANI MARCO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to BEDINI GIANCARLO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 19/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO  
F.to SANTANGELO LINA

---

**ESECUTIVITA'**

---

Il presente atto è immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Segreteria  
F.to SANTANGELO LINA

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massa, li

Il Responsabile della Segreteria

## **Regolamento per applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

### Articolo 1

#### Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

### Articolo 2

#### Servizi e di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

### Articolo 3

#### Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507 viene disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo.

### Articolo 4

#### Presupposto e della tassa e soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, locali ovvero aree scoperte, a qualunque uso adibiti, a norma dell'art. 62, 1<sup>a</sup> comma D. Lgs. 507/93, con le modalità stabilite dall'art. 63 del citato decreto riguardo al vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, coloro che occupano o detengono parti comuni (art. 1117 Codice Civile) del condominio in via esclusiva, dai gestori dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali.

2. In particolare, sono soggetti alla tassa con le riduzioni previste dalla legge come regolamentate dal successivo art. 8:

a) i locali ovvero i vani principali od accessori (anticamere, ripostigli, retrobotteghe, magazzini, lavanderie), le dipendenze, anche se staccate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse ecc.) e le pertinenze (cantine, cortili, scale, anditi);

b) le aree scoperte operative (campeggi, sale da ballo all'aperto ecc.);

e) l'arenile degli stabilimenti balneari, oltre alle superfici coperte, limitatamente all'area scoperta che rappresenti il 20% di quella risultante dalla concessione demaniale.

3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

### Articolo 5

#### Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il

particolare uso cui sono stabilmente destinati (luoghi impraticabili, interclusi od in abbandono; i depositi di materiali in disuso, o di cumuli di materiali alla rinfusa) o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche le seguenti fattispecie:

- a) gli edifici adibiti al culto pubblico, gli edifici direttamente utilizzati dal Comune;
  - b) i locali ed aree dei reparti ospedalieri ove si producono rifiuti speciali;
  - e) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - e) ABROGATO
  - f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, sono tassabili invece i locali adibiti a servizi, spogliatoi, uffici ecc. e le aree e/o i locali utilizzati dagli spettatori;
  - g) i locali vuoti e non utilizzati diversi dalle abitazioni;
  - h) i locali non arredati; quelli per i quali manchino gli allacciamenti alla rete idrica, gas e energia elettrica, in obiettive condizioni di non utilizzabilità immediata;
  - i) i fabbricati per i quali sia possibile dimostrare lo stato permanente di non utilizzo, quali i fabbricati danneggiati, quelli dichiarati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - l) le aree scoperte e/o adibite a verde pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, o del condominio ex art. 1117 ce. compresi balconi, verande, terrazze, tettoie e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

#### Articolo 6 Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni od equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Per le attività artigianali ricomprese nella sotto categoria E3 (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali e pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie non tassabile è determinata ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/93 applicando una percentuale di riduzione del 10%, rispetto ai l'intera superficie su cui viene svolta.
3. La detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.
4. La superficie tassabile viene misurata sui filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ai l'unità superiore.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia contemporaneamente svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività esercitata e viene commisurata alla superficie allo scopo utilizzata.
6. Per le utenze non domestiche, ove sono prodotti rifiuti in quantità rilevanti, e il servizio viene svolto direttamente al domicilio o presso la sede dell'utente, deve essere stipulata apposita convenzione.

Articolo 7

Riduzioni della tassa per particolari condizioni di svolgimento del servizio

1. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori posti nelle immediate vicinanze.
2. Quando scelte tecnico-economiche e l'esistente organizzazione impediscano oggettivamente l'effettuazione del servizio anche in relazione alla disposizione dell'immobile sul territorio, la tassa viene ridotta nella misura prevista dal 2° comma dell'art. 59 D. Lgs. 507/93.
3. In tali casi la riduzione, limitata agli insediamenti posti nella zona collinare e montana del territorio, è subordinata alla domanda del soggetto, previa verifica della sussistenza delle condizioni agevolative, in relazione alla distanza dal più vicino cassonetto:
  - oltre Km. 1 riduzione del 60% della tassa
  - da ml. 750 a Km. riduzione del 45% della tassa
  - da ml. 500 a ml. 750 riduzione del 30% della tassa.
4. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono risultare da comunicazione al Comune che provvederà ad attivare la procedura per l'accertamento della distanza. Dalla data della predetta comunicazione, qualora non venga provveduto entro 30 giorni per porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Articolo 8

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto indicata nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante residente
  - b) attività stagionali risultanti da autorizzazioni o titolo abilitativo 30% limitatamente alle categorie A1,B1,C1,E2,F0,F2;
  - e) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale, come definita dall'art. 9 del D.L. 30/12/93, n. 557,convertito nella Legge 26/2/94, n. 133: 30%;
  - d) abitazioni tenute a disposizione dai soggetti che risiedono o abbiano la dimora all'estero per un periodo superiore a sei mesi: 30%;
  - e) soggetti economici che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore pubblico: 30%;
  - f) soggetti passivi titolari di attività economica inquadrati nelle categorie CI Alberghi, E2 Negozi, F0 Bar e Ristoranti, aventi sedi operative site nelle frazioni: di Ripa, Bargana, Bergiola, Lavacchio, Canevara, Casette, Caglieggia, Forno, Casauia, Guadine, Gronda, Resceto, Redicesi, San Carlo, Pariana, Altagnana, Antona ed aventi un volume di affari annuo non superiore ad euro 50.000,00: 50%. L'agevolazione spetta per i locali posti nelle frazioni di cui al punto precedente dove viene svolta l'attività e le loro pertinenze;
  - g) soggetti passivi titolari di attività commerciali ed artigianali aventi sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi (agevolazione art. 1 comma 86 Legge n. 549/1995): 50%.**
2. Casi particolari così come disciplinati dalle: norme del regolamento delle entrate, da disposizioni vincolanti in forza di Leggi sovra ordinate, o da specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale.
3. Le attività adibite ad esposizione di mobili, autoveicoli, elettrodomestici ecc., di superficie oltre 200 mq., rientrano nella sottocategoria B5 e la superficie adibita ad esposizione viene così determinata:
  - fino a mq. 200 rientrano nella sottocategoria E2 - Commercio al dettaglio in genere;
  - da 200 mq. a 500 mq. il 40% della superficie è considerata esposizione;
  - da 500 mq. a 1000 mq. il 60% della superficie è considerata esposizione;
  - oltre i 1000 mq. l'80% della superficie è considerata esposizione.

4. Le attività artigianali di produzione, segherie, officine meccaniche, autorimesse ecc. rientrano nella sottocategoria E1 e la superficie da iscrivere a ruolo viene così calcolata:

- fino a 100 mq. il 20% della superficie;
- da 101 mq. a 500 mq. il 15% della superficie;
- da 501 mq. a 1000 mq. il 10% della superficie;
- oltre 1000 mq. il 4% della superficie.

5. La superficie totale delle aree adibite a campeggio, ai fini della tassazione, viene decurtata della misura relativa alle aree verdi ornamentali, vialetti di accesso e di aree di parcheggio gratuito per i clienti in considerazione della loro effettiva minore propensione alla produzione di rifiuti.

6. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Le domande debbono essere presentate entro il termine previsto per le denunce di cui al successivo articolo 13 e produrranno i loro effetti ai sensi del comma 5 dell'art. 66 D. Lgs. 507/93.

7. In via eccezionale, ai sensi del D. Lgs. n. 507/1993, è concessa l'esenzione dal pagamento del tributo alle attività commerciali con locali aventi superfici complessivamente non superiori a 250 mq ed alle attività artigianali che saranno avviate dall'anno 2009. L'esenzione avrà validità per le annualità 2009, 2010 e 2011 e sarà concessa a seguito di presentazione di regolare denuncia di occupazione o detenzione dei locali debitamente documentata.

#### Articolo 9

##### Parti comuni del condominio

1. Ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D. Lgs 507/1993 e successive modificazioni sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 C.C. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

#### Articolo 10

##### Classi di contribuenza

1. La classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree è determinata tenendo conto della omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, art. 68 D. Lgs. 507/93, le tariffe vengono determinate in attuazione dei criteri di commisurazione del tributo e rapporto di copertura dei costi prescelto, come previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 507/1993:

**Cat. A - LOCALI ED AREE ADIBITI A ENTI PUBBLICI, OSPEDALI, ISTITUZIONI POLITICHE, CULTURALI, RELIGIOSE, ASSOCIAZIONI, SINDACATI, MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**

Sottocategoria A1

CINEMA, TEATRI, STUDI TELEVISIVI

Sottocategoria A2

PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI

**Cat. B - SUPERMERCATI, MERCATO INGROSSO, GRANDI MAGAZZINI;**

Sottocategoria B1

LOCALI ED AREE ADIBITE A CAMPEGGI

Sottocategoria B2

LOCALI ED AREE ADIBITE A STABILIMENTI BALNEARI

Sottocategoria B3

LOCALI ED AREE ADIBITE A DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Sottocategoria B4

LOCALI ED AREE ADIBITE A DEPOSITO CARAVAN E ROULOTTE, AUTORIMESSE.

Sottocategoria B5

LOCALI ED AREE ADIBITE A ESPOSIZIONE DI AUTOVEICOLI MOBILI ELETTRIDOMESTICI ECC.

Sottocategoria B6

LOCALI ED AREE DI TRANSITO GALLERIE CENTRI COMMERCIALI

Sottocategoria B7

AREE ADIBITE A PARCHEGGIO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

Cat. C - LOCALI ED AREE AD USO ABITAZIONE, CASE DI RIPOSO, CASE PER FERIE, COLONIE;

Sottocategoria CI

ALBERGHI, PENSIONI, OSTELLI

Sottocategoria C2

AGRITURISMO

Cat. D - UFFICI COMMERCIALI E STUDI PROFESSIONALI, BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, ASSICURAZIONI, INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DEL COMMERCIO;

Sottocategoria D1

CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI

Cat. E - LOCALI ED AREE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE;

Sottocategoria E1

ATTIVITÀ' ARTIGIANALE DI PRODUZIONE, Segherie, Officine meccaniche, Riparazione veicoli, Carrozzerie, ecc.

Sottocategoria E2

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN GENERE

Sottocategoria E3

ATTIVITÀ' ARTIGIANALE DI SERVIZI, Parrucchieri, Estetisti, ecc.

Sottocategoria E4

ATTIVITÀ' DI SERVIZIO NON ALTROVE CLASSIFICABILI

Sottocategoria E5

ATTIVITÀ' DI PRODUZIONE NON ALTROVE CLASSIFICABILI

Cat. F - LOCALI ED AREE ADIBITI A BAR, RISTORANTI, MENSE, TRATTORIE, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, PANINOTECHE, GELATERIE



Sottocategoria FI

SALE DA BALLO, DISCOTECHE, SALE DA GIOCO, SALE CORSA

Sottocategoria F2

ATTIVITÀ' COMMERCIALI NON ALTROVE CLASSIFICABILI

#### Articolo 11

##### Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa le abitazioni direttamente utilizzate da persone in condizioni di accertata indigenza, quando il reddito dell'intero nucleo familiare del contribuente non sia superiore, al netto dell'assegno di accompagnamento, all'importo, stabilito annualmente dalla legge, corrispondente alla pensione minima INPS integrata dalla eventuale maggiorazione sociale.
2. A tal fine gli interessati devono presentare formale richiesta al Sindaco, entro i termini previsti dal successivo art. 13, provvedendo ad allegare la seguente documentazione:
  - copia del certificato di pensione relativo all'ultimo periodo precedente la domanda;
  - copia della denuncia dei redditi relativa all'anno precedente.

#### Articolo 12

##### Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. di anno solare, anche se ricorrente.
3. Il tributo è commisurato in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all' art. 68/507, il Comune applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 20 del Regolamento COSAP.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.  
In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
8. L'accertamento e la riscossione della tassa giornaliera di smaltimento può essere affidato in concessione a terzi qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

#### Articolo 13

##### Denunce

1.1 soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia unica al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione

o detenzione. La denuncia, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse, compreso le condizioni di non tassabilità degli stessi, nonché il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente articolo 8. In assenza di tali comunicazioni il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, applicando le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza;

e) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede, lo scopo sociale o istituzionale e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la precedente situazione contributiva in relazione alla tassa;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;

h) gli estremi catastali del fabbricato e/o aree.

4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

#### Articolo 14 Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri (abrogato periodo) di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero dimostri che la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'utente.

#### Articolo 15 Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 .

#### Articolo 16 Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 dei D.Lgs. 507/1993 sostituito dall'art. 12 comma d) del D.Lgs. 473 del 18/12/97, si applicano le sanzioni ivi indicate tenendo presente di quanto disposto, in attuazione dello stesso, con atto del C.C. n. 139 del 13/10/1998.
2. Per le definizioni delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento, che avvengano con l'adesione formale del contribuente entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, si applicano le riduzioni previste all' art. 76, comma 6,3 del D. Lgs. 507/93.

#### Articolo 17

##### Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono, ordinariamente, in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.
2. La riscossione può essere effettuata in maniera diretta con invio al contribuente di avviso di pagamento.
3. Nel caso di affidamento della gestione del servizio a soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 la riscossione avviene direttamente con invio al contribuente, a mezzo servizio postale, di avviso di pagamento.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato entro e non oltre il 30 Settembre di ciascun anno di competenza, termine che può essere differito dall'Amministrazione Comunale mediante la deliberazione annuale per l'approvazione delle tariffe.
5. Nei confronti dei contribuenti, totalmente o parzialmente inadempienti, scaduto il termine del 30 settembre, è inviato, a mezzo servizio postale con avviso di ricevimento e con spese a carico del ricevente, un ulteriore avviso di pagamento con scadenza 15 gennaio. Trascorso inutilmente tale termine si provvederà, entro tre mesi, alla riscossione del tributo con le procedure di cui all'art. 72 del D. Lgs. N. 507/1993 ovvero con quelle indicate dal Regio Decreto 639/1910.
6. Il contenzioso, è disciplinato dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

#### Articolo 18

##### Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti.

#### Articolo 19

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sostituisce il precedente a far data dal 1 gennaio 2012.